



COMUNE DI CAPRIASCA

Municipio

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 21/2015

concernente la modifica degli articoli 38, 39, 40, 41, 47, 54, 55, 56, 56 bis, 57, 59, 62, 65 e 66 del Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Capriasca

Tesserete, 9 giugno 2015

All'esame delle Commissioni della Gestione
e delle Petizioni e della Legislazione

AL LODEVOLE

CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA

Signor Presidente,

Signore e Signori Consiglieri,

il Municipio vi sottopone il messaggio per la modifica degli articoli 38, 39, 40, 41, 47, 54, 55, 56, 56 bis, 57, 59, 62, 65 e 66 del Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile.

Tale Regolamento è stato approvato in occasione della seduta di Consiglio Comunale dell'11 novembre 2008 e trascorsi i termini di ricorso e di referendum il documento è stato inviato al Dipartimento delle istituzioni per l'approvazione a norma degli artt. 188 e seguenti LOC. In data 25 marzo 2009 la Sezione degli Enti Locali (SEL) ha trasmesso la relativa ratifica con alcune correzioni d'ufficio e l'invito a voler modificare gli articoli 38 e 40 in quanto riteneva si dovessero inserire i limiti finanziari per operare nel pieno rispetto del principio di legalità e con la necessaria base legale. Modifiche conseguentemente sottoposte al Legislativo con messaggio municipale no. 11/2009, approvato nella seduta del 21 ottobre 2009 e ratificato dalla SEL in data 23 dicembre 2009.

Il 4 giugno 2013, mediante Messaggio municipale no. 21/2013, il Municipio ha sottoposto al Legislativo la modifica dell'articolo 61, relativo ai periodi di fatturazione, al fine di conformarlo alla prassi di un'unica fatturazione da sempre adottata dall'amministrazione comunale. Modifica approvata dal Consiglio comunale il 14 ottobre del medesimo anno e ratificata dalla SEL il 22 gennaio 2014.

Il messaggio che vi viene ora sottoposto nasce dalla constatazione, dopo alcuni anni di applicazione del Regolamento dell'Azienda, della necessità di apportare delle modifiche puntuali a diversi articoli. Cambiamenti che sono il frutto dell'esperienza maturata e dei suggerimenti dei servizi coinvolti in tale ambito (Azienda acqua potabile, Ufficio tecnico comunale ed Ufficio contabilità e contribuzioni).

Oltre a ciò, ritenuto in particolare che nel 2015 le tariffe applicate in ambito di tassa di consumo (cfr. art. 56) hanno raggiunto il limite massimo e nell'ottica di garantire un certo margine di manovra all'Azienda, si propone un adeguamento degli importi superiori di riferimento non solo per la citata tassa, ma anche per quelle di cui agli artt. 38, 39 e 40. Così facendo e qualora l'Azienda dovesse essere confrontata con importanti aumenti dei costi o deficit finanziari, essa avrebbe infatti la possibilità di reperire fondi senza dover prima affrontare il lungo iter previsto per la modifica dei regolamenti comunali.

Di seguito passiamo in rassegna le specifiche proposte di modifica, fornendo dove il caso e per quanto di rilievo, le spiegazioni di dettaglio.

Art. 38

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Fornitura d'acqua per scopi speciali Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione e di lotta antincendio (Sprinkler o altri), necessitano di speciale autorizzazione. L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni oppure di assoggettarle a condizioni speciali ritenuto un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 2.00 al m ³ . Il riempimento periodico delle piscine è soggetto a notifica all'Azienda cui competono le relative disposizioni.	Fornitura d'acqua per scopi speciali Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione e di lotta antincendio (Sprinkler o altri), necessitano di speciale autorizzazione. L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni oppure di assoggettarle a condizioni speciali ritenuto un minimo di fr. 0.50 e un massimo di Fr. 2.50 al m ³ . Il riempimento periodico delle piscine è soggetto a notifica all'Azienda cui competono le relative disposizioni.

Commento:

Con tale modifica si intende dare un margine di manovra maggiore all'Azienda, aumentando l'importo massimo di prelievo a fr. 2.50.

Art. 39

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Prelievi di punta anormali La fornitura d'acqua ad utenti con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo forma l'oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda. Il prezzo di vendita sarà fissato e comunicato annualmente, ritenuto un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 2.00 al m ³ .	Prelievi di punta anomali La fornitura d'acqua ad utenti con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo forma l'oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'Azienda. Il prezzo di vendita sarà fissato e comunicato annualmente, ritenuto un minimo di fr. 0.50 e un massimo di Fr. 2.50 al m ³ .

Commento:

Si propone di modificare il titolo della norma e come per l'articolo precedente di portare, per i medesimi motivi, l'importo massimo di prelievo a fr. 2.50.

A titolo meramente informativo si rileva che ad oggi non sono state stipulate convenzioni in tal senso.

Art. 40

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Fornitura ad altri Comuni e altri enti pubblici e privati Il prezzo di vendita sarà fissato e comunicato annualmente, ritenuto un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 2.00 al m ³ .	Fornitura ad altri Comuni e altri enti pubblici e privati Il prezzo di vendita sarà fissato e comunicato annualmente, ritenuto un minimo di fr. 0.50 e un massimo di Fr. 2.50 al m ³ .

Commento:

Anche in questo caso, allo scopo di dare maggior flessibilità all'Azienda, si propende per incrementare l'importo massimo di prelievo a fr. 2.50. In questo contesto si osserva che la nostra Azienda Acqua Potabile si occupa anche di rifornire il Comune di Ponte Capriasca.

Art. 41

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Posa La fornitura ed il conteggio dell'acqua avviene secondo il consumo misurato dal contatore. Il contatore è messo a disposizione dall'Azienda. L'utente è tenuto al pagamento della tassa di noleggio come previsto dal tariffario.	Posa La fornitura ed il conteggio dell'acqua avviene secondo il consumo misurato dal contatore. Il contatore è di proprietà dell'Azienda e l'utente è tenuto al pagamento della tassa di noleggio come previsto dal tariffario. In caso di riattazioni o trasformazioni di edifici, l'Azienda ha la facoltà di mantenere in esercizio l'apparecchio esistente o di chiederne la rimozione e la sua sostituzione, a dipendenza dei lavori previsti.

Commento:

Nella norma viene specificata la proprietà del contatore e chiarito che, nel caso di riattazioni o di trasformazioni di edifici, è unicamente facoltà dell'Azienda deciderne l'eventuale sostituzione.

Quest'ultima modifica è volta a permettere all'Azienda di decidere se mantenere o meno il contatore in funzione della tipologia dei lavori previsti. In caso di una ristrutturazione totale si presume infatti che il consumo d'acqua per il cantiere sia alto e che durante i lavori l'abitazione non dovrebbe essere agibile. In tal caso si ritiene quindi opportuno installare una dima anziché il contatore e la fatturazione dell'acqua per il cantiere effettuarla emettendo una tassa forfettaria pari a 1/5 della tassa di allacciamento, ritenuto un minimo di fr. 200.00 e un massimo di fr. 1'000.00 (cfr. art. 54).

Per piccole ristrutturazioni (demolizione e ricostruzione di tavolati interni, sostituzione cucina, sostituzione sanitari, ecc.) si prevede per contro un consumo d'acqua basso e che l'abitazione sia agibile durante i lavori, in questa situazione si reputa pertanto auspicabile che il contatore venga mantenuto.

Art. 47

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Sotto-contatori Se l'utente desidera posare dei sotto-contatori ne deve sopportare le spese di acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'Azienda non ha l'obbligo di assumere la lettura di tali contatori.	Sotto-contatori Se l'utente desidera posare dei sotto-contatori ne deve sopportare le spese di acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere osservate. L'Azienda non si assume la lettura di tali contatori, ma può richiederla agli utenti .

Commento:

Viene meglio esplicitato il concetto stando al quale un sotto-contatore non è dell'Azienda, bensì di proprietà e ad uso privato. La sua lettura non spetta pertanto all'AAP, ma la medesima può per contro richiederla all'utente nell'ottica di una controprova sui consumi.

A titolo informativo si rileva come nel tempo l'amministrazione abbia risolto diversi casi in cui i sotto-contatori erano utilizzati al fine di evitare che il relativo consumo potesse incidere sulla fattura delle canalizzazioni. Ora è stata introdotta invece la possibilità di far capo direttamente ad un contatore (cfr. art.55).

Art. 54

Versione attuale	Versione proposta
Tassa di allacciamento Ogni nuovo allacciamento o ampliamento di allacciamenti esistenti è soggetto al pagamento di una tassa unica, intesa quale quota di partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti già esistenti. La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro esterno della condotta d'allacciamento. Il diametro esterno viene stabilito in base alle specifiche direttive SSIGA. L'importo delle tasse è stabilito dal Municipio, tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalla seguente tabella: a) per stabili e costruzioni: 	

Commento:

In primo luogo è stato specificato che la tassa di allacciamento va intesa IVA inclusa.

La norma prevede poi quale riferimento per il calcolo della tassa, non più il diametro esterno della condotta, bensì quello interno. Ciò in ragione del fatto che è quest'ultimo che determina la portata d'acqua utile.

Inoltre per stabili e costruzioni sono stati inseriti i riferimenti alle tubazioni in ferro (Fe) ed in plastica (PE) in quanto per i non addetti ai lavori è difficile risalire ai diametri interni effettivi delle tubazioni.

Si propone infine, contrariamente a quanto avviene attualmente, che nell'ambito di riattazioni o trasformazioni, eventuali tasse d'allacciamento precedentemente versate, se debitamente comprovate, vengano tenute in considerazione e dedotte.

Art. 55

Versione attuale	Versione proposta
Tasse d'utenza a) Definizione La tassa d'utenza annua è definita secondo le seguenti unità di consumo: ➤ Un'unità di consumo: per ogni casa unifamiliare o appartamento, ufficio, impresa artigianale, piscina con capacità pari o superiore ai 5 mc e munita di impianto di riciclaggio dell'acqua. Definizione di appartamento: la presenza della cucina e dei servizi in relazione a spazi abitativi indipendenti determina il numero di appartamenti di uno stabile adibito totalmente o parzialmente ad economia domestica. ➤ Un'unità di consumo: per ogni albergo, garni, pensione, ristorante, bar e altro esercizio pubblico di affitto camere e un'ulteriore unità di consumo ogni tre camere o frazione superiore. ➤ Due unità di consumo: per ogni complesso sportivo, ricreativo, industriale o d'altra destinazione non abitativa con contatore fino a 25 mm. ➤ Quattro unità di consumo con contatore di 32 mm e fino a 40 mm. ➤ Cinque unità di consumo con contatore di 50 mm e oltre. b) Costo per unità di consumo Il costo dell'abbonamento per unità di consumo può variare da fr. 140.-- a fr. 180.-- annui ed è fissato annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale, in funzione delle necessità finanziarie dell'Azienda. Per durate inferiori è calcolato <i>pro rata temporis</i> in funzione dei mesi d'uso. La frazione di mese è calcolata per intero. La tassa è a carico del proprietario dello stabile o dell'impianto.	Tasse d'utenza a) Definizione La tassa d'utenza annua (IVA inclusa) è definita secondo le seguenti unità di consumo: ➤ Un'unità di consumo: per ogni casa unifamiliare o appartamento, ufficio, impresa artigianale, piscina con capacità pari o superiore ai 5 m³ e munita di impianto di riciclaggio dell'acqua, come pure d'impianto d'irrigazione automatico e/o manuale. Definizione di appartamento: la presenza della cucina e dei servizi igienici in relazione a spazi abitativi indipendenti determina il numero di utenze fatturate di uno stabile adibito totalmente o parzialmente ad economia domestica; è ininfluente ai fini dell'emanazione della tassa il fatto che il medesimo sia abitato oppure che sia totalmente o parzialmente disabitato. ➤ Un'unità di consumo: per ogni albergo, garni, pensione, ristorante, bar e altro esercizio pubblico di affitto camere e un'ulteriore unità di consumo ogni tre camere o frazione superiore. ➤ Due unità di consumo: per ogni complesso sportivo, ricreativo, industriale o d'altra destinazione non abitativa con contatore fino a 25 mm. ➤ Quattro unità di consumo con contatore di 32 mm e fino a 40 mm. ➤ Cinque unità di consumo con contatore di 50 mm e oltre. b) Costo per unità di consumo Il costo dell'abbonamento per unità di consumo può variare da Fr. 140.-- a Fr. 180.-- annui ed è fissato annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale, in funzione delle necessità finanziarie dell'Azienda. Per durate inferiori è calcolato <i>pro rata temporis</i> in funzione dei giorni d'uso. La frazione di mese è calcolata per intero. La tassa è a carico del proprietario dello stabile o dell'impianto. Per gli impianti d'irrigazione il costo della tassa è ridotto del 50%. c) Piscine Alle piscine sottoposte a tassa utenza vengono applicate le seguenti regole: • conformemente a quanto stabilito dall'art. 38 il riempimento di piscine di qualsiasi genere è soggetto a notifica all'Azienda. Esso può essere effettuato unicamente previa autorizzazione da parte della medesima; • Il mancato utilizzo saltuario per un anno non dà diritto al rimborso della tassa utenza; • La non messa in esercizio per diversi anni deve essere preventivamente comunicata mediante lettera all'Azienda. La mancata notifica dell'uso di piscine può essere passibile di multa in ottemperanza all'art.63.

Commento:

Come nel caso dell'articolo precedente viene specificato che anche questa tassa è da intendersi IVA inclusa.

Per quanto concerne le unità di consumo esse vengono meglio specificate e dettagliate onde ridurre le possibilità di contestazione, inserendo pure gli impianti d'irrigazione. Rispetto a quest'ultima modifica si precisa che se da un lato essa implica il pagamento del costo annuo dell'abbonamento, nel contempo permette ai cittadini di evitare di dover pagare la tassa d'uso del Regolamento comunale delle canalizzazioni sul relativo volume d'acqua consumato.

Per quanto attiene al concetto stando al quale la tassa d'utenza è dovuta a prescindere dal fatto che l'appartamento sia abitato oppure totalmente o parzialmente disabitato, si osserva che la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare più volte che quando un servizio pubblico è obbligatorio, la tassa può essere imposta anche presso chi non utilizza il servizio medesimo. Ciò in ragione del fatto che la causa dell'imposizione è costituita non tanto dalla prestazione speciale effettivamente ricevuta, bensì dalla possibilità di usufruire in qualsiasi momento del servizio pubblico. Servizio che l'ente pubblico deve provvedere a mantenere efficiente, a titolo oneroso, anche in assenza di utilizzazione da parte del singolo utente. Da tale principio discende pertanto l'obbligo di pagare la relativa tassa anche per chi transitoriamente non utilizza il servizio.

In merito alla fatturazione pro rata è ritenuto che il programma utilizzato attualmente permette tale possibilità, si propone il calcolo dei giorni effettivi d'utilizzo.

Per gli impianti d'irrigazione viene prospettata una riduzione del 50% sul costo della tassa poiché tale importo è sufficiente a coprire le spese di un'ulteriore lettura.

Per quanto attiene alle piscine, mediante l'obbligo di notifica, si intende censirne dettagliatamente il numero, con particolare attenzione a quelle amovibili. Ciò allo scopo di evitare che vengano richiesti storni con la scusante che nell'anno in questione non sono state utilizzate, precludendo però da parte dell'Azienda un controllo.

Tale volontà viene ancor più rafforzata dalla regola successiva sul mancato utilizzo saltuario e da quella conclusiva che prevede comunicazione scritta all'Azienda da parte dell'utente nel caso fosse intenzionato a non mettere in esercizio la piscina per alcuni anni.

L'articolo si conclude con il richiamo all'art. 63 nel caso di mancata notifica dell'uso di piscine, articolo che ricordiamo prevede in particolare che tutte le infrazioni al presente regolamento potranno essere punite dal Municipio con una multa sino a fr. 10'000.--.

Art. 56

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Tasse di consumo Il consumo è fatturato al proprietario dello stabile o dell'impianto in funzione della misura al contatore ed in ragione di un minimo di fr. 0.50 a un massimo di fr. 1.80 per metro cubo. Il prezzo applicato è fissato annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale pubblicata il mese di dicembre dell'anno precedente, sulla base del preventivo dell'Azienda e dell'ultima lettura dei contatori. Per le aziende agricole che svolgono la loro attività a titolo principale, questo è ridotto del 50%. La tassa di consumo è determinata dal rilievo annuale della lettura del contatore e basata sulle unità di consumo secondo l'art. 55 e i seguenti parametri: 0 – 200 m³ di acqua consumata per unità di consumo: 0.50 – 1.00 Fr./ m³ 201 – 400 m³ di acqua consumata per unità di consumo: 0.70 – 1.50 Fr./ m³ > 400 m³ di acqua consumata per unità di consumo: 0.90 – 1.80 Fr./ m³ Per il calcolo di questa tassa non vengono conteggiate quali unità di consumo le piscine con capacità pari o inferiore ai 5 m³. Il consumo di un contatore che non si è potuto leggere nel periodo fissato dall'Azienda per le letture annuali, è attribuito d'ufficio, di regola calcolandolo sulla base dei consumi storici ed al prezzo stabilito per l'anno in corso.	Tasse di consumo Il consumo è fatturato al proprietario dello stabile o dell'impianto in funzione della misura al contatore ed in ragione di un minimo di fr. 0.50 a un massimo di Fr. 2.30 per metro cubo. Il prezzo applicato è fissato annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale pubblicata il mese di dicembre dell'anno precedente, sulla base del preventivo dell'Azienda e dell'ultima lettura dei contatori. Per le aziende agricole che svolgono la loro attività a titolo principale, questo è ridotto del 50%. La tassa di consumo (IVA inclusa) è determinata dal rilievo annuale della lettura del contatore e basata sulle unità di consumo secondo l'art. 55 e i seguenti parametri: 0 – 200 m³ di acqua consumata per unità di consumo: 0.50 – 1.50 Fr./ m³ 201 – 400 m³ di acqua consumata per unità di consumo: 0.70 – 2.00 Fr./ m³ > 400 m³ di acqua consumata per unità di consumo: 0.90 – 2.30 Fr./ m³ Per il calcolo di questa tassa non vengono conteggiate quali unità di consumo le piscine con capacità pari o inferiore ai 5 m³. Il consumo di un contatore che non ha potuto essere rilevato con il sistema dell'autocertificazione nel periodo fissato dal Municipio per le letture annuali, è attribuito d'ufficio, calcolandolo di regola sulla base dei consumi storici (minimo 3 anni e laddove non possibile mediante stima) ed al prezzo stabilito per l'anno in corso. Nel caso di reiterate mancate autocertificazioni l'Azienda si riserva di procedere con la lettura forzata.

Commento:

Come nel caso degli articoli 54 e 55 si evidenzia che anche la tassa di consumo è da intendersi IVA inclusa.

Per quanto attiene all'aumento degli importi superiori di riferimento, esso è dettato dal fatto che nel 2015 le tariffe applicate hanno raggiunto il limite massimo concesso dal regolamento. Tale operazione risulta pertanto necessaria nell'ottica di permettere un maggior margine di manovra futuro per l'Azienda. Margine di manovra ancor più indispensabile tenuto conto degli investimenti prospettati dal Piano generale dell'acquedotto (PGA) recentemente concluso.

Il PGA prevede infatti per i prossimi dieci anni investimenti annui nell'ordine di circa fr. 1'000'000.00, che secondo una stima "grossolana", calcolando un tasso di

ammortamento medio del 4% ed interessi del 3%, andrebbero ad incidere sulla gestione corrente per ca. fr. 70'000.00 annui.

Al proposito si osserva infine come questa politica sia in linea con quanto a più riprese espresso dai consiglieri comunali in sede di esame e discussione dei conti consuntivi dell'Azienda acqua potabile.

Si propone poi lo stralcio del passaggio relativo alle piscine con capacità pari o inferiori ai 5 m³ poiché il medesimo concetto viene già espresso all'art. 55.

Nell'articolo viene infine specificato che per il consumo dei contatori è utilizzato il sistema dell'autocertificazione e che in caso di mancata autocertificazione entro i termini fissati, la tassa viene stabilita d'ufficio sulla base dei consumi storici prendendo in considerazione come minimo gli ultimi tre anni e laddove non possibile per stima. Oltre a ciò e nel caso di diversi mancati rientri dell'autocertificazione, l'Azienda può ordinare una lettura forzata da parte dei tecnici comunali. A titolo informativo si rileva infine che ogni 5 anni l'Azienda organizza la lettura dei contatori in un quartiere al fine di controllare gli impianti e verificare le autocertificazioni. L'eventuale mancata autorizzazione ai tecnici comunali ad accedere all'impianto è punibile con una multa come previsto dall'art.63.

Art. 56 bis

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Tasse di consumo nel comprensorio dell'ex Comune di Bidogno Sino alla posa di contatori a titolo transitorio per il comprensorio dell'ex Comune di Bidogno valgono le seguenti tariffe: ➤ La tariffa base per ogni economia domestica, primaria o secondaria (che comprende il primo rubinetto), è compresa tra un minimo di Fr. 150.-- e un massimo di Fr. 350.--. La tassa annuale è fissata mediante ordinanza municipale. ➤ Per ogni ulteriore rubinetto (WC – bidet – boiler – impianto acqua centralizzato – giardino – garage – fontane ornamentali) è percepito l'importo di Fr. 10.-- ➤ Per le piscine si rimanda a quanto previsto dall'art. 55 "Tasse d'utenza".	Abrogato

Commento:

Articolo ormai desueto in quanto si è finalmente conclusa la posa dei contatori nel comprensorio dell'ex Comune di Bidogno.

Art. 57

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Noleggio Contatori Il calibro del contatore è stabilito dall'Azienda. Il noleggio del contatore è a carico del proprietario dell'impianto. La tassa annua di noleggio è fissata come segue: ➤ Per contatore fino a 20 mm Fr. 30.-- per anno/contatore. ➤ Per contatore di 25 mm Fr. 35.-- per anno/contatore. ➤ Per contatore di 32 mm Fr. 40.-- per anno/contatore. ➤ Per contatore di 40 mm Fr. 60.-- per anno/contatore. ➤ Per contatore di 50 mm Fr. 100.-- per anno/contatore. ➤ Per calibri superiori ai 50 mm Fr. 150.-- per anno/contatore. Il noleggio per durate inferiori a un anno è calcolato pro rata tempore in funzione dei mesi di utilizzazione. la frazione di mese è calcolata per intero.	Noleggio Contatori Il calibro del contatore è stabilito dall'Azienda. Il noleggio del contatore è a carico del proprietario dell'impianto. La tassa annua di noleggio è fissata come segue: ➤ Per contatore fino a 20 mm Fr. 30.-- per anno/contatore. ➤ Per contatore di 25 mm Fr. 35.-- per anno/contatore. ➤ Per contatore di 32 mm Fr. 40.-- per anno/contatore. ➤ Per contatore di 40 mm Fr. 60.-- per anno/contatore. ➤ Per contatore di 50 mm Fr. 100.-- per anno/contatore. ➤ Per calibri superiori ai 50 mm Fr. 150.-- per anno/contatore. Il noleggio per durate inferiori a un anno è calcolato pro rata tempore in funzione dei mesi di utilizzazione. la frazione di mese è calcolata per intero.

Commento:

È stata stralciata la frase stando alla quale per il calcolo pro rata tempore in funzione dei mesi di utilizzazione la frazione di mese veniva conteggiata per intero. Con la modifica proposta e come indicato all'art. 55, la base legale viene infatti adeguata al calcolo pro rata per giorni effettivi che il nuovo programma informatico permette.

Art. 59

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Acquedotto agricolo dei monti nel comprensorio di Tesserete (art. 63 ex AAP di Tesserete) A) <u>Rubinetto principale</u> 1. stabile a scopo agricolo, fr. 50.- - 70.- 2. stabile non agricolo, fr. 90.- - 110.- B) <u>Ulteriore rubinetto</u> 1. stabile a scopo agricolo, fr. 20.- - 40.- 2. stabile non agricolo, fr. 40.- - 60.- Le tasse sono a carico del proprietario dello stabile o dell'impianto. Sono considerati ad uso agricolo tutte le costruzioni adibite all'allevamento del bestiame o allo sfruttamento agricolo dei terreni. Tutte le altre costruzioni sono considerate non agricole.	Monti Nelle zone dei monti, dove le condizioni climatiche o situazioni contingenti non permettono la posa di un contatore si applicano le seguenti tasse di consumo: A) Tassa base di consumo comprendente il <u>primo rubinetto</u>: tra un minimo di Fr. 140.-- e un massimo di Fr. 340.-- B) Tassa di consumo per ogni <u>ulteriore rubinetto</u>: tra un minimo di Fr. 10.-- e un massimo di Fr. 40.--. Le tasse sono a carico del proprietario dello stabile o dell'impianto. Per le aziende agricole che svolgono la loro attività a titolo principale, le tasse sono ridotte del 50%.

Commento:

Si propone lo stralcio dell'articolo specifico relativo all'acquedotto agricolo dei monti nel comprensorio di Tesserete, per lasciar spazio ad una norma che si riferisce genericamente alle zone dei monti in cui non è possibile la posa di un contatore.

Si coglie inoltre l'occasione per suggerire un adeguamento delle tariffe. Importi che necessitano di un aggiornamento in quanto se a suo tempo l'acquedotto dei monti era stato concepito come acquedotto agricolo, ora, viste le continue trasformazioni, è a tutti gli effetti un acquedotto pubblico che serve principalmente abitazioni secondarie. Tenuto conto del fatto che il precedente articolo tendeva a favorire le aziende agricole, anche nella nuova versione si propone che per quelle che svolgono la loro attività a titolo principale, dette tasse debbano essere ridotte del 50%. Si sottolinea al proposito che l'aiuto vuol essere diretto alle autentiche aziende agricole professionali presenti sul nostro territorio, prendendo pertanto in considerazione non tanto gli stabili che ne fanno parte, quanto piuttosto l'insieme delle loro attività.

Art. 62

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Notifica delle tasse 1. Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dal suo conduttore, debitamente autorizzato dal proprietario stesso. Il proprietario è in ogni caso responsabile del pagamento di ogni fattura attinente al servizio in esame. 2. Contro le decisioni è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla loro emissione. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, nel termine di 15 giorni dalla data di intimazione. 3. Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica. Dalla scadenza del termine fissato decorrerà un interesse di ritardo che corrisponderà al costo del denaro del momento. 4. Le bollette emesse sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sulle esecuzioni e fallimenti. Nella procedura di richiamo è dovuta una tassa supplementare di fr. 10.-- per eventuali diffide di pagamento. 5. Il mancato pagamento delle bollette comporta l'interruzione della fornitura, riservata la garanzia del minimo vitale di erogazione.	Notifica delle tasse 1. Le tasse sono notificate al proprietario dello stabile e da lui dovute quale unico responsabile del pagamento di ogni fattura attinente al servizio. 2. Contro le decisioni è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla loro emissione. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, nel termine di 30 giorni dalla data di intimazione. 3. Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica. Dalla scadenza del termine fissato decorrerà un interesse di ritardo pari a quello applicato nel caso di pagamento tardivo delle imposte comunali che corrisponderà al costo del denaro del momento. Sono possibili dilazioni di pagamento. Esse sono sottoposte ad una tassa supplementare di fr. 5.--. 4. Le bollette emesse sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sulle esecuzioni e fallimenti. Nella procedura di richiamo è dovuta una tassa supplementare di fr. 5.-- per ogni richiamo e di fr. 15.-- per eventuali diffide di pagamento. 5. Riservata la garanzia del minimo vitale di erogazione, il mancato pagamento delle bollette comporta, a libero giudizio dell'Azienda, l'applicazione di uno o più dei seguenti provvedimenti: l'interruzione dell'erogazione normale, la posa di un contatore a pagamento, il versamento di una garanzia.

Commento:

Tenuto conto dei problemi con i quali l'Ufficio contabilità e contribuzioni è confrontato nella riscossione delle tasse relative ad alcuni inquilini, si propende per modificare il capoverso 1 al fine di notificare le tasse unicamente ai proprietari degli stabili.

Il capoverso 2 è modificato conformemente ai nuovi disposti della Legge sulla procedura amministrativa, stando alla quale il termine di ricorso contro le decisioni degli organi comunali è ora di 30 giorni.

Nel capoverso 3 si propone di inserire una norma volta ad indicare la possibilità di dilazionare le tasse, dilazione che implica un contributo supplementare di fr. 5.--.

Alla base di tale proposta vi è il concetto secondo cui chi genera costi supplementari all'amministrazione è anche tenuto ad assumerseli.

Nell'ambito della procedura di richiamo si propone di inserire un tributo supplementare di fr. 5.-- per ogni richiamo e di aumentare da fr. 10.-- a fr. 15.-- la tassa per eventuali diffide di pagamento. Tale modifica è anche in questo caso volta a penalizzare coloro che effettivamente creano lavoro e costi supplementari all'amministrazione comunale.

L'ultimo capoverso, relativo all'interruzione della fornitura nell'eventualità di mancato pagamento delle bollette, propone, riservata la garanzia del minimo vitale di erogazione, la possibilità di applicare uno o più dei provvedimenti seguenti: interruzione dell'erogazione normale, posa di un contatore a pagamento, versamento di una garanzia.

Art. 65

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Ricorsi Contro le decisioni e le disposizioni del Municipio possono essere interposti ricorsi al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dall'intimazione.	Ricorsi Contro le decisioni e le disposizioni del Municipio possono essere interposti ricorsi al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dall'intimazione.

Commento:

Articolo modificato conformemente ai nuovi disposti della Legge sulla procedura amministrativa.

Art. 66

<i>Versione attuale</i>	<i>Versione proposta</i>
Entrata in vigore Il presente regolamento di distribuzione dell'acqua entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale e la ratifica della Sezione degli Enti Locali e sostituisce i regolamenti precedenti di Capriasca, Bidogno e Corticiasca.	Entrata in vigore Il presente regolamento di distribuzione dell'acqua entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale e la ratifica della Sezione degli Enti Locali.

Commento:

Viene stralciato il riferimento ai precedenti regolamenti AAP di Capriasca, Bidogno e Corticiasca.

Sulla scorta di quanto precede vi invitiamo quindi ad approvare la modifica degli articoli 38, 39, 40, 41, 47, 54, 55, 56, 56 bis, 57, 59, 62, 65 e 66 del Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Capriasca.

L'esame del messaggio in oggetto è affidato alla Commissione della Gestione per gli aspetti finanziari ed alla Commissione delle Petizioni e della Legislazione per quelli tecnici.

Siamo a disposizione in Commissione e durante la seduta del Legislativo per fornirvi ulteriori chiarimenti e vi presentiamo i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Andrea Pellegrinelli

Il Segretario:
Davide Conca

Approvato con risoluzione municipale no. 456 del 08.06.2015



COMUNE DI CAPRIASCA

Consiglio Comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il messaggio municipale no. 21/2015 concernente la modifica degli articoli 38, 39, 40, 41, 47, 54, 55, 56, 56 bis, 57, 59, 62, 65 e 66 del Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Capriasca,

visto il rapporto della Commissione della Gestione del

visto il rapporto della Commissione delle petizioni e della legislazione del

D E C I D E

1. E' approvata la modifica degli articoli 38, 39, 40, 41, 47, 54, 55, 56, 56 bis, 57, 59, 62, 65 e 66 del Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Capriasca.
2. Gli articoli entrano in vigore con la relativa ratifica cantonale.
3. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Il Segretario:
Davide Conca

Tesserete,